



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo n. 31516/R.U.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento dell'Agenzia;

VISTO l'articolo 23 *quater* del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n.135 che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro e, in particolare, la lettera b) del medesimo comma 6, che definisce le caratteristiche di una tipologia di apparecchi della specie idonei per il gioco lecito e, nello specifico "*quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successiva modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa*" e i cui requisiti tecnici e di funzionamento sono demandati ad apposito decreto;

VISTO il decreto del Vicedirettore dell'Agenzia - Area monopoli del 4 aprile 2017, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);

VISTO l'articolo 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede che "*Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di*

funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni: a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge...”;

RITENUTO, pertanto, necessario definire le modalità tecniche ed operative per la messa a disposizione degli enti locali degli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.;

RITENUTO che, a tal fine, è necessario, tramite il partner tecnologico SOGEI Spa predisporre un applicativo informatico che, collegandosi al sistema di controllo di Sogei, consenta agli enti locali, ognuno per il proprio ambito territoriale di competenza, l'accesso a funzionalità di monitoraggio del rispetto degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. con il dettaglio degli orari di cambio di stato dei medesimi apparecchi comunicati al sistema di controllo dai sistemi dei concessionari;

VALUTATA, con l'assistenza del partner tecnologico Sogei Spa, la soluzione tecnica più idonea alla realizzazione dell'applicativo;

CONSIDERATO che i cambi di stato degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S. non sono trasmessi in tempo reale dai sistemi dei concessionari al sistema di controllo e che, pertanto, lo stato di tali apparecchi può mutare per via di messaggi acquisiti dal sistema di controllo successivamente alla registrazione dell'evento;

RITENUTO che, sulla base delle finalità indicate dall'articolo 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'accesso all'applicativo è riservato ai Comuni sul cui territorio di competenza sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è demandato ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il 2 marzo 2019,

l'adozione delle norme di attuazione definendo i criteri di accesso al predetto applicativo e la tipologia di dati forniti;

DECRETA

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Decreto, si intendono per:

- **ADM:** Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- **apparecchi VLT:** gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6, lett. b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e nello specifico *“quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successiva modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa”* e i cui requisiti tecnici e di funzionamento sono stati individuati con decreto del Vicedirettore dell'Agenzia - Area monopoli del 4 aprile 2017;
- **sistema di controllo:** il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di ADM, di tutti i dati e le informazioni forniti dai sistemi di gioco VLT dei concessionari;
- **orari di funzionamento:** orari in cui un apparecchio VLT è acceso e abilitato al gioco.

ARTICOLO 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 569 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il presente decreto disciplina le modalità operative con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, fornisce un applicativo per la messa a disposizione degli enti locali degli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (apparecchi VLT), al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che ne disciplinano l'orario, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni.

2. L'accesso all'applicativo è riservato ai Comuni sul cui territorio di competenza sono installati gli apparecchi VLT.

3. Ogni Comune, tramite l'applicativo di cui al comma 1, ha accesso esclusivamente alle forniture dati e alle funzionalità di monitoraggio relative agli orari di funzionamento degli apparecchi VLT ubicati nel proprio territorio comunale.

ARTICOLO 3

Modalità di accesso

1. L'applicativo di cui all'articolo 2, comma 1 sarà accessibile tramite l'area riservata del sito istituzionale di ADM www.adm.gov.it.

2. Il Comune che intende utilizzare l'applicativo deve inviare, tramite il proprio indirizzo PEC istituzionale, apposita richiesta di abilitazione ad ADM.

3. Le modalità tecniche di abilitazione e di accesso all'applicativo, il numero di utenze attivabili per ogni Comune e i requisiti di sicurezza ed informatici necessari saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi da emanarsi entro il 1 giugno 2019. Con lo stesso provvedimento sarà fornita, altresì, una guida operativa per i Comuni predisposta da Sogei Spa.

ARTICOLO 4

Operazioni a cura dell'ente locale

1. Al fine di usufruire delle funzioni di monitoraggio, il Comune, una volta abilitato secondo le modalità di cui all'articolo 3, deve procedere all'inserimento nell'applicativo degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT previsti dalle normative locali con le relative date di validità.

2. Il Comune può modificare autonomamente all'interno dell'applicativo gli orari di funzionamento, in caso di modifiche o aggiornamenti della normativa.

ARTICOLO 5

Tempi e decorrenza delle funzioni di monitoraggio

1. Le funzionalità di monitoraggio hanno ad oggetto gli orari di funzionamento degli apparecchi VLT notificati attraverso i messaggi inviati al sistema di controllo, da 90 giorni a 3 giorni antecedenti la data di accesso all'applicativo.
2. Le funzionalità di monitoraggio sono disponibili decorsi 3 giorni dall'inserimento nell'applicativo degli orari di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Al momento dell'abilitazione di cui all'articolo 3, l'applicativo non consente il monitoraggio degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT relativi a date anteriori alla abilitazione stessa.

ARTICOLO 6

Tipologia dei dati forniti

1. L'applicativo di cui all'articolo 2, comma 1 fornisce agli enti locali funzionalità di monitoraggio del rispetto degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT con il dettaglio degli orari di cambio di stato, completi di data e ora di generazione dell'evento, dei medesimi apparecchi comunicati al sistema di controllo dai sistemi dei concessionari con la possibilità di selezionare diversi ambiti (Comune, esercizio, singolo apparecchio).
2. Lo stato degli apparecchi VLT visualizzato dall'applicativo può essere: acceso/spento, abilitato/disabilitato. L'apparecchio VLT è considerato in funzione solamente se è abbinata la coppia di stati acceso/abilitato. L'apparecchio VLT acceso ma non abilitato non è in grado di raccogliere gioco.
3. L'applicativo segnala le anomalie rilevate rispetto agli orari di funzionamento previsti dalle normative locali, inseriti a cura dello stesso Comune, indicando gli esercizi in cui risultano presenti apparecchi VLT nello stato acceso/abilitato e gli identificativi di tali apparecchi VLT.
4. La segnalazione delle anomalie riguardanti lo stato degli apparecchi VLT si considera consolidata decorsi 7 giorni dal singolo evento.

ARTICOLO 7

Disposizioni finali

1. L'applicativo di cui all'articolo 2, comma 1 è reso disponibile ai Comuni che ne effettuano richiesta con le modalità di cui all'articolo 3, a far data dal 1 luglio 2019.
2. Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli www.adm.gov.it, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

Roma, 22 febbraio 2019

Benedetto Mineo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93*